



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

GEMELLAGGIO

Ogni documento avente come Parti contraenti Enti sub-regionali (Province, Città Metropolitane, Comuni) ed Enti omologhi stranieri

Base giuridica:

Art. 6, comma 7, della Legge n. 131 del 2003 (c.d. Legge “La Loggia”)

“(…) i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa. (...)”

“L’ordinamento vigente” a cui la Legge 131/2003 fa riferimento è l’art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1994 (“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle Regioni e delle Province autonome”).

L’Ente Sub –regionale è tenuto:

- a limitare l’oggetto dei gemellaggi alle attività di “mero rilievo internazionale” indicate all’art. 2 del D.P.R. del 31 marzo 1994
- a rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- a rispettare gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
- ad indicare, qualora siano previste spese per iniziative volte alla realizzazione del patto di gemellaggio, che esse non comporteranno oneri per la finanza pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalle vigenti leggi in materia finanziaria.

Titolare della procedura è il DARA (Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il MAECI dà un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.

Procedura:

L’Ente Territoriale inoltra con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della data prevista di firma) la bozza del documento da sottoscrivere al DARA e, per conoscenza: al MAECI-DGSP Ufficio VII e alla Regione di appartenenza.

Conclusa l’istruttoria tra il DARA e il MAECI e raccolte le eventuali osservazioni, l’Ente è tenuto a recepirle e ad informarne la Controparte per la relativa condivisione. Il testo emendato e condiviso dovrà infine essere restituito dall’Ente al DARA e al MAECI per l’ottenimento dell’autorizzazione alla firma. Ove nulla osti, il DARA comunica all’ente e per conoscenza al MAECI, il nulla osta alla sottoscrizione.

Tempi: 30 gg. dalla data di ricezione della bozza di Gemellaggio, termine che si interrompe e si rinnova nel caso in cui vi siano osservazioni. Decorso, invece, il predetto termine senza che il DARA si sia espresso, vale la regola del silenzio-assenso.

Sarà utile che l’Ente invii una copia del Gemellaggio firmato alle istituzioni che ne hanno curato l’istruttoria.

Si fornisce un modello di “**GEMELLAGGIO standard**” come linea guida formale e sostanziale, contenente altresì le clausole obbligatorie richieste.